



# CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

PROT. N 47873.DEL 01/12/2021

## ORDINANZA SINDACALE N .39/2021

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di chiusura di tutti i plessi del 1° Circolo Didattico E. De Amicis per somministrazione terza dose vaccino anti Covid 19.

### IL SINDACO

#### VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- la dichiarazione di pandemia da parte dell'O.M.S. con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dell'11 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha disposto ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, a seguito della dichiarazione di pandemia da parte dell'O.M.S. con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella considerazione che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della

*legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

- *il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;*
- *il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;*
- *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;*
- *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;*
- *le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*
- *la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;*
- *il D.P.C.M. 13 ottobre 2020;*
- *il successivo D.P.C.M. 18 ottobre 2020 con cui è stato integrato il precedente DPCM del 13 ottobre in relazione all'aggravarsi della situazione relativa al contagio;*
- *Visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;*
- *Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;*

- il successivo D.P.C.M. 14 gennaio 2021;
- l'Ordinanza della Regione Puglia n. 58 del 23/02/2021 contenente il cronoprogramma di somministrazione della 1° dose di vaccino AstraZeneca per il personale scolastico;
- il DPCM 2 marzo 2021;
- il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 che ha prorogato - tra l'altro - lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;
- la legge 16/09/2021 di conversione del D.L. 105/21 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2021;

**CONSIDERATI:** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

**PRESO ATTO:** che in data 01/12/2021 prot. n. 47860 è pervenuta una nota a firma del Dirigente Scolastico di richiesta di chiusura del 1° Circolo Didattico E. De Amicis (incluso tutti i plessi di ogni ordine di scuola allo stesso facenti capo) per il giorno 10 dicembre per eventuali postumi somministrazione terza dose vaccino anti COVID -19;

**TENUTO CONTO:** che occorre garantire a tutto il personale scolastico l'espletamento delle suindicate operazioni vaccinali e tutelare, al contempo, il personale sottoposto a vaccinazione dai relativi postumi;

**RILEVATA** l'impossibilità di garantire lo svolgimento delle attività didattiche;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 commi 4 e 5 del D.L.gs. n.267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

**RITENUTO**, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle già menzionate disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione.

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

#### **ORDINA**

di disporre la chiusura del 1° Circolo Didattico E. De Amicis (incluso tutti i plessi di ogni ordine di scuola allo stesso facenti capo) per il giorno 10 dicembre, per eventuali postumi del personale a seguito somministrazione della terza dose del vaccino anti COVID-19;

#### **SI RISERVA**

di intervenire con ulteriori e successivi provvedimenti in relazione alle circostanze del caso, al fine di tutelare la salute nell'ambito della comunità.

#### **AVVERTE**

che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta la denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

#### **DISPONE**

- 1) che copia della presente venga trasmessa, a mezzo pec:

- alla Prefettura di Bari;
  - al Dirigente scolastico del 1° Circolo Didattico Statale "Edmondo De Amicis";
  - al Comando Stazione Carabinieri di Modugno;
  - al Comando di Polizia Locale.;
  - all'Ufficio scolastico regionale;
  - All'Anci Puglia.
- 2) che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Settore Affari Generali, all'albo pretorio informatico per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e sul Sito istituzionale [www.comune.modugno.ba.it](http://www.comune.modugno.ba.it) ;
- 3) che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Settore Affari Generali, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezioni "*Disposizioni Generali*"-"*Atti Generali*"- "*Decreti/Ordinanze Sindaco/Commissario Straordinario*", nonché nella sotto-sezione "*Interventi straordinari e di emergenza*".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO  
Nicola **BONASIA**